



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE e ALLEGRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Istituzione del difensore civico dei minori

ONOREVOLI SENATORI. – Il difensore civico dei minori è un istituto indipendente che ha la sua radice nella Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) che l'Italia ha reso esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176. L'articolo 18, paragrafo 2, della suddetta Convenzione, così come recepito dalla legge italiana, recita: «Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parte (...) provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo», il che si è tradotto nella necessità che gli Stati provvedano alla creazione di apposite istituzioni. In tal senso va ricordato che la Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenutasi a New York nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2002, riguardava specificatamente il tema della tutela dell'infanzia, e che nel documento conclusivo adottato si sollecitava proprio l'impegno degli Stati per l'istituzione o il potenziamento del difensore civico indipendente per l'infanzia. Tuttavia non possiamo dimenticare che il richiamo alla necessità di istituire tale figura faceva parte proprio delle osservazioni conclusive riguardanti l'Italia (predisposte ai sensi dell'articolo 44 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo).

Infatti, relativamente all'Europa, in Austria, Danimarca, Francia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna ed Ungheria, già da tempo esiste ed opera il difensore civico dei minori ovvero una figura simile, mentre la situazione italiana si è arrestata alla istituzione di un «tutore» in sole otto regioni (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto). È comprensibile come, in Italia, l'assenza dell'analoga figura a livello nazionale non abbia consentito neppure il decollo di tale istituto regionale.

Anche nell'ambito dell'Unione europea la Carta dei diritti del fanciullo (adottata con la risoluzione del Parlamento europeo A3-0172/92 dell'8 luglio 1992) invitava, al punto 6, i Paesi europei a nominare il difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne i diritti e gli interessi, di ricevere richieste e lamentele, di vigilare sull'applicazione delle leggi, di informare e promuovere l'azione di pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo.

Il 1996 ha rappresentato un anno importante a livello di diritto europeo nell'impegno di affrontare i temi legati ai minori e, in particolare:

– il 12 gennaio 1996 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione A4-0393/96 relativa alle misure per la protezione dei minori che invita, al punto 24, a potenziare la partecipazione sociale dei minori attraverso la nomina degli appositi difensori civici;

– il 24 gennaio 1996 la raccomandazione 1286 del Consiglio d'Europa impegnava il Comitato dei Ministri ad invitare gli Stati membri alla nomina di tale istituto, richiedendo garanzie di indipendenza, competenza ed accessibilità al pubblico;

– il 25 gennaio 1996, in particolare, viene adottata a Strasburgo la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77. In tale Convenzione si chiede l'istituzione di specifici organi per la promozione e l'esercizio dei diritti del fanciullo, prescrivendo contestualmente che ad essi si debbano attribuire alcune funzioni quali ad esempio quella di poter presentare proposte normative e quella di sviluppare la comunicazione e l'informazione relativa agli strumenti esistenti in materia, senza dimenticare la necessità di ricercare l'opinione degli stessi minori.

In questo contesto nasce il nostro disegno di legge, che si caratterizza, rispetto ad altri analoghi, per la chiara previsione di un'autorità indipendente, per la sua nomina parlamentare, demandata alla Commissione bicamerale per l'infanzia, nonché per aver voluto precisare requisiti, funzioni, poteri, sanzioni e personale necessari al difensore civico dei minori al fine di esercitare la sua rilevante e delicata funzione.

Vogliamo mettere in evidenza la necessità di creare in Italia uno specifico istituto destinato alla tutela dei diritti dei minori, ricordando che, nel dibattito attualmente in

corso su questo argomento, viene proposta da alcune parti l'istituzione della figura del Garante che, comunque, riteniamo possibile come strumento operativo. La nostra richiesta di un difensore civico dei minori - con le differenze che abbiamo brevemente illustrato - non si pone in contrasto ma, al contrario, vuole essere un contributo per valutare al meglio l'istituto di cui l'Italia si vuole e si deve dotare, considerato che, come abbiamo visto, siamo indietro ed in ritardo rispetto a Convenzioni, protocolli ed altri strumenti esistenti a livello internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del difensore civico dei minori)

1. È istituito il difensore civico dei minori.
2. Il difensore civico dei minori è un'autorità indipendente che esercita in piena autonomia la sua funzione su tutto il territorio nazionale.
3. Il difensore civico dei minori dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

Art. 2.

(Elezione)

1. Il difensore civico dei minori è eletto dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, di seguito denominata «Commissione», con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Qualora nessun candidato raggiunga nelle prime tre votazioni la maggioranza di cui al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è eletto il candidato che, fra questi due, abbia ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
3. La Commissione, quando delibera di procedere all'elezione del difensore civico dei minori, procede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di apposito avviso relativo alla data della prima votazione, al fine della presentazione delle candidature.
4. Le candidature di cui al comma 3 devono pervenire alla Commissione almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione.

Art. 3.

(Requisiti e incompatibilità)

1. Il difensore civico dei minori è eletto tra cittadini che abbiano maturato almeno nove anni di esperienza in significative funzioni pubbliche indipendenti e documentino una particolare competenza nel campo della tutela dei minori.

2. La funzione di difensore civico dei minori è incompatibile con ogni attività di lavoro dipendente o autonomo.

3. I requisiti del candidato eletto sono verificati dalla Commissione che, constatata l' idoneità, ne convalida l'elezione.

4. Entro trenta giorni dalla convalida di cui al comma 3, il difensore civico dei minori sospende l'esercizio della professione ovvero è collocato in aspettativa o fuori ruolo dal proprio datore di lavoro.

Art. 4.

(Revoca)

1. Il difensore civico dei minori può essere revocato solo per comprovati gravissimi motivi, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.

Art. 5.

(Organizzazione e funzionamento dell'ufficio)

1. Il difensore civico dei minori provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 9. Al difensore civico dei minori è riconosciuta una indennità di carica pari a quella spettante ai membri del Parlamento.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del difensore civico dei minori, nel limite massimo di venti unità.

3. Il difensore civico dei minori, entro due mesi dalla convalida dell'elezione di cui all'articolo 3, comma 3, adotta il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio.

Art. 6.

(Funzioni)

1. Il difensore civico dei minori svolge le seguenti attività:

a) vigila sulla piena applicazione della normativa in materia di minori;

b) raccoglie le segnalazioni dei casi di violazione dei diritti e degli interessi, anche di fatto, dei minori, invitando le amministrazioni pubbliche a provvedere in merito, rimuovendo ogni situazione, giuridica o di fatto, di disagio;

c) promuove lo studio e la conoscenza dei diritti dei minori anche attraverso la diffusione della normativa internazionale in materia;

d) favorisce le sinergie fra gli organismi e le associazioni impegnate per la tutela dei minori, in ogni campo;

e) rappresenta in ogni grado i diritti e gli interessi, anche di fatto, dei minori, anche attraverso propri delegati presso istituzioni pubbliche;

f) cura i rapporti con ordini e collegi professionali, rappresentando le esigenze dei minori;

g) predispone annualmente una relazione al Parlamento sulle attività svolte;

h) segnala al Parlamento gli interventi legislativi opportuni alla tutela dei minori.

Art. 7.

(Poteri)

1. Il difensore civico dei minori può:

a) chiedere informazioni su vicende relative a minori alle amministrazioni pubbli-

che, le quali sono tenute a dare puntuale riscontro entro trenta giorni;

b) procedere ad ispezioni presso ogni ente, pubblico o privato, in cui si svolgono attività relative ai minori;

c) convocare dipendenti di pubbliche amministrazioni per procedere ad un esame congiunto di questioni attinenti ai minori;

d) intervenire in procedimenti e processi amministrativi, civili e penali in rappresentanza dei minori o della collettività dei minori.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. I soggetti che non ottemperano alle richieste del difensore civico dei minori, ferma restando, ove sussistano i presupposti, l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro.

Art. 9.

(Fondo per il difensore civico dei minori)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero della giustizia, il Fondo per il difensore civico dei minori, con una dotazione finanziaria annua di 5 milioni di euro.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.

